

TRADUZIONE

ACCORDO

tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

Il CANADA,

e

l'UNIONE EUROPEA («UE»),

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO che le parti condividono l'obiettivo di rafforzare tutti gli aspetti della propria sicurezza;

CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno consultarsi e cooperare su questioni di interesse comune;

CONSIDERANDO che, a tali fini, le parti devono scambiarsi informazioni da esse designate con una classifica di sicurezza;

RICONOSCENDO che le parti devono adottare adeguate misure per proteggere le informazioni che si scambiano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «informazioni classificate»: le informazioni che una delle parti abbia designato con una classifica di sicurezza e contrassegnato come tali e la cui divulgazione a terzi non autorizzati potrebbe in varia misura danneggiare o ledere gli interessi di quella parte. Tali informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o di documento, o presentarsi sotto forma di materiale, attrezzature o tecnologie e comprendono riproduzioni, traduzioni e materiale in corso di elaborazione;
- b) «informazioni protette»: le informazioni che il Canada abbia designato in tal modo mediante un contrassegno adeguato e la cui divulgazione a terzi non autorizzati potrebbe recare pregiudizio a un cittadino, un'entità o un interesse pubblico canadese. Tali informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o di documento, o presentarsi sotto forma di materiale, attrezzature o tecnologie e comprendono riproduzioni, traduzioni e materiale in corso di elaborazione;
- c) «contraente»: la persona fisica o giuridica avente la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto; il termine può riferirsi anche a un subcontraente, ma non include persone assunte dal Canada o dall'UE nel quadro di un contratto di lavoro;
- d) «necessità di conoscere»: il principio secondo cui l'accesso alle informazioni classificate è limitato alle persone autorizzate che necessitano di accedere a tali informazioni classificate per lo svolgimento delle loro funzioni ufficiali;
- e) «governo federale»: i dipartimenti del governo federale del Canada e tutti i servizi e i reparti della pubblica amministrazione federale del Canada;
- f) «terzi»: qualsiasi persona o soggetto diverso dalle parti.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente accordo si applica alle informazioni classificate fornite dalle parti o scambiate tra esse.
2. Il presente accordo contiene disposizioni sulla protezione delle informazioni protette canadesi fornite all'UE. Salvo se diversamente indicato, tutti i riferimenti fatti nel presente accordo alle informazioni classificate includono anche le informazioni protette canadesi.

